



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Ufficio Legale e Contenzioso



Oggetto: Legge 9 agosto 2024 n. 114 (cd. "Legge Nordio").

Come noto lo scorso 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024 n. 114 (cd. "Legge Nordio") recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

Più in particolare, la richiamata norma, modificando l'art.1051 del Codice dell'ordinamento militare, prevede che le **procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari** siano **precluse solo da una sentenza di condanna di primo grado, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero da decreto penale di condanna esecutivo** e non (come da normativa previgente) dal mero rinvio a giudizio.

Ma cosa succede per i **militari** della Guardia di Finanza?

L'attuale quadro normativo di avanzamento, per i militari del Corpo, è disciplinato dal Decreto Legislativo n.199/95 (rispettivamente all' art. 55 per gli ispettori e sovrintendenti ed all' art.11 per gli appuntati e finanziari) il quale non è stato modificato dalla normativa in oggetto e, pertanto, in quanto norma speciale, dovrebbe continuare ad essere applicata.

L'istituto prevede l'esclusione dalle aliquote di avanzamento di coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

- a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
- c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
- d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.

Siamo di fronte, dunque, ad una **antinomia normativa**, intendendo per tale definizione quel conflitto che si crea in conseguenza dell'esistenza di norme che qualificano lo stesso comportamento in modi diversi.

Infatti, se da un lato gli appartenenti alle forze armate possono beneficiare della novella legislativa più favorevole, dall'altro, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza rischiano di non vedersi riconosciuta l'applicazione di tale beneficio anche se, al pari degli altri appartenenti alle forze armate, rivestono la qualifica di "militari".

Occorrerà, pertanto, chiedere un intervento al legislatore, il quale, alla luce dell'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), intervenga in modo da disciplinare la fattispecie cercando di non ledere i diritti, costituzionalmente garantiti, dei finanziari.

Davide Sera

Responsabile Nazionale Ufficio Legale e Contenzioso